IL DECRETO CRESCITA E SVILUPPO N.83 DEL 22/06/2012 in vigore dal 26/06/2012

LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO IL DECRETO SVILUPPO

FINALITA' DEL DECRETO: EVITARE IL DEFAULT DEL SISTEMA IMPRESA



LA FIGURA DELL'ESPERTO ATTESTATORE: COMPITI E REQUISITI

Indipendenza dal debitore e da chi ha interesse verso l'operazione di risanamento

Nomina da parte del debitore tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 del C.C.

Responsabilità penale in caso di false e/o omesse informazioni nell'ambito delle proprie attestazioni e dichiarazioni

Attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano concordatario o dell'accordo di ristrutturazione. È inoltre richiesto il suo giudizio in caso di: contrazione di nuovi finanziamenti e pagamento di creditori strategici in continuità aziendale.

NOVITA' CONCORDATO PREVENTIVO – ART.161 L.F.

Domanda di concordato	• In allegato alla domanda di concordato è richiesta la descrizione analitica delle modalità e tempi della proposta di concordato.
Deposito del ricorso	• (Domanda anticipata) Possibilità di depositare il ricorso riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione allegata entro i successivi 60-120 gg (prorogabili di ulteriori 60 gg); entro tale termine il debitore ha la facoltà di abbandonare il concordato e scegliere di depositare il ricorso per l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti; • Pubblicità del ricorso: è prevista una particolare forma di pubblicità del ricorso; il cancelliere ha l'obbligo di depositare nel registro delle imprese la domanda di concordato entro il giorno successivo alla data di presentazione.
Azioni esecutive e cautelari	• Dalla data di pubblicazione del ricorso per concordato sono inefficaci le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, nonché le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg antecedenti.
Atti gestionali del debitore	• Nel periodo compreso tra il deposito della domanda e il decreto di ammissione il debitore può compiere: atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale; • I crediti sorti in questa fase sono prededucibili e devono essere soddisfatti anticipatamente rispetto agli altri crediti privilegiati e chirografi.

CONCORDATO IN CONTINUITA' AZIENDALE – ART.186BIS

Modalità

- Prosecuzione in capo al debitore;
- Cessione a terzi dell'azienda
- Conferimento in un Newco

Contenuto del piano

- Business plan economico e finanziario (indicazione costi e ricavi attesi, risorse finanziarie e modalità di copertura)
- Relazione del professionista attestante che la prosecuzione dell'attività è funzionale al soddisfacimento dei creditori

Possibili benefici

- Moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca, salvo sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

È prevista la possibilità di chiedere al Tribunale l'autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi qualora, sulla base dell'attestazione del professionista, risultino essenziali e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE ART.182 BIS L.F.

Accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali

Attestazione da parte di un professionista indipendente e in possesso dei requisiti ex art. 67 L.F. in merito alla veridicità dei dati aziendali e dell'attuabilità dell'accordo (non più ragionevolezza)

Necessità di assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei all'intesa entro 120 gg dall'omologazione per i crediti già scaduti ed entro 120 gg dalla scadenza per quelli non ancora scaduti

Non è possibile iniziare azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori dalla data di pubblicazione dell'accordo nel Registro delle Imprese e per i successivi 60gg

PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO – ART. 67 L.F.

Non sono soggetti a revocatoria fallimentare gli atti compiuti in esecuzione di un piano che appaia idoneo al raggiungimento di due obiettivi:

consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa;

assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria aziendale

Attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano da parte di un professionista designato dal debitore iscritto nel registro dei revisori legali di conti e in possesso dei requisiti di indipendenza

Su richiesta del debitore il piano attestato di risanamento può essere pubblicato presso il registro delle Imprese affinché si possa attribuire allo stesso una data certa dalla quale decorre il beneficio dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare

DISPOSIZIONI COMUNI

OGGETTO DELLA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

- Veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano

NOMINA, REQUISITI E RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Nominato da parte del debitore tra gli iscritti nel registro dei revisori legali;
- In possesso del requisito dell'indipendenza;
- Introduzione del reato di "falso in attestazioni e relazioni" e previsione di sanzioni penali.

FACOLTA' DI RICHIEDERE FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI E PAGARE CREDITI ANTERIORI

- In possesso di un'attestazione da parte di un professionista è possibile richiedere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili e a procedere al pagamento di crediti anteriori derivanti da prestazioni di beni e servizi se funzionali al migliore soddisfacimento dei creditori